



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Gen. Data: 29/04/2021	OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. – CONFERMA IMU ANNO 2020 –
---	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **APRILE**, alle ore **11,04** in osservanza della Disposizione del Presidente del Consiglio, prot. n. 6656 del 15 aprile 2020, ad oggetto "*Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in Videoconferenza per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*", a seguito di regolare Avviso di convocazione, si è riunito in videoconferenza il **Consiglio Comunale** in **sessione ordinaria** di **prima convocazione** e in seduta pubblica (*attraverso diretta streaming con apposito Link dedicato pubblicato sull'Home page del Sito istituzionale del Comune*), per la trattazione dei punti all'O.d.G. di cui al medesimo Avviso.

All'appello nominale risultano presenti con collegamento in modalità telematica i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	RESTA IPPOLITA	SI	-	10	DI BARI TIZIANA	SI	-
2	TOPPUTI FABIO FRANCESCO	SI	-	11	NETTI LANFRANCO	SI	-
3	DE CAROLIS TERESA	SI	-	12	BIANCO IMMACOLATA	SI	-
4	RESTA ONOFRIO	SI	-	13	PALMISANO ANGELO	SI	-
5	DE FLORIO TERESITA	SI	-	14	TUNDO PAOLO	SI	-
6	GIGANTELLI GRAZIANO	SI	-	15	SUSCA PASQUALINA	SI	-
7	DELL'AERA STEFANO	SI	-	16	SPINELLI SERGIO	SI	-
8	COPPI MAURIZIO	SI	-	17	ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA	SI	-
9	GIROLAMO LEONARDO	SI	-				

Presiede l'adunanza la **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

Tutti i partecipanti alla seduta:

- sono collegati simultaneamente in modalità telematica da luoghi diversi ad eccezione del Sindaco e del Segretario Generale in collegamento telematico dalla sede istituzionale dell'Ente;
- sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici dotati di videocamera e microfono idonei a garantire l'identificazione da parte del Segretario, la tracciabilità, la massima riservatezza, gli interventi nella discussione e l'espressione della volontà di ciascuno.

PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE**SOGGETTO PROPONENTE: l'Assessore al Bilancio****OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. – CONFERMA IMU ANNO 2020 -****PREMESSO:**

- che Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, ossia l'assorbimento della Tasi nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;
- che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto oggettivo della nuova IMU è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili, e che pertanto il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, altresì, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, della Legge di Bilancio 2020 il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio

del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 743, nel quale è previsto che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- al comma 744, nel quale è confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con un'aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTI, altresì, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il

Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RILEVATO che dello stesso articolo della Legge di Bilancio 2020:

- il comma 756 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.

446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Il comma 757, stabilisce che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul Sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO, ALTRESÌ CHE, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

PRESO ATTO CHE per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, pubblicato sulla G.U. - S.G. - n. 70 del 22.03.2021, nel quale è previsto che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

RILEVATO che il comma 777 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO per l'anno di imposta 2021, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio e con l'obiettivo precipuo di non mutare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini/contribuenti, di confermare le aliquote IMU determinate per l'anno di imposta 2020 riportate nella tabella sottostante:

ALIQUOTE IMU	tipo di immobile	Riduzioni/detrazioni
0,6%	abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9 + pertinenze C/2-C/6-C/7	Detrazione Euro 200,00
0,1%	fabbricati rurali strumentali	
0,98%	Alloggi IACP	Detrazione Euro 200,00
0,10%	"beni merce"	
0,6%	terreni agricoli	Esenzione per i produttori agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
0,98%	Fabbricati gruppo "D" con esclusione del D/10	
1,06%	Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8)	
0,6%	Aree fabbricabili	
0,98%	altri immobili	Riduzione 50% - Abitazione in comodato d'uso gratuito

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato in data 30/09/2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acquisito al prot. gen.le n. 9111 del 20.04.2021;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le aliquote IMU applicate nell'anno 2020 con relative detrazioni così come riportato nel seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU	tipo di immobile	Riduzioni/detrazioni
0,6%	abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9 + pertinenze C/2-C/6-C/7	Detrazione Euro 200,00
0,1%	fabbricati rurali strumentali	
0,98%	Alloggi IACP	Detrazione Euro 200,00
0,10%	"beni merce"	
0,6%	terreni agricoli	Esenzione per i produttori agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
0,98%	Fabbricati gruppo "D" con esclusione del D/10	
1,06%	Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8)	
0,6%	Aree fabbricabili	
0,98%	altri immobili	Riduzione 50% - Abitazione in comodato d'uso gratuito

3. **DI DARE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti con collegamento in videoconferenza oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De Carolis, Resta, De Florio, Gigantelli, Dell'Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo.

Il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa alla trattazione del 6° punto all'O.d.G. avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. - CONFERMA IMU ANNO 2020 -" e cede la parola all'Assessore Gigantelli per introdurre l'argomento.

L'Assessore Gigantelli espone l'argomento precisando che con la legge di bilancio del 2020 è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria che ha unificato la Tasi e l'Imu definendo quello che è un nuovo assetto del tributo immobiliare sia pure con forti tratti in continuità con quella che era la previgente disciplina. La nuova IMU, che è in vigore dal 1° gennaio 2020, è disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, che è stata recepita dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, IMU, approvato lo scorso 30 settembre con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 46.

Per l'anno 2021, l'Amministrazione si è posta l'obiettivo precipuo di non mutare quella che è la pressione fiscale nei confronti dei cittadini. Per tale ragione è stato deciso di confermare quelle determinate per l'anno d'imposta 2020 e riepilogando saranno applicate le seguenti aliquote: lo 0,6 per cento per l'abitazione principale di lusso, quella che viene classificata con le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con la possibilità di poter acquistare quella che è una detrazione pari a 200 euro; lo 0,1 per cento per i fabbricati ad uso strumentale. Precisa che questa tipologia di immobili, i beni merce, sarà esente dal pagamento dell'IMU a partire dal prossimo anno 2022. Si ha lo 0,6 per cento per i terreni agricoli con esenzione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli; lo 0,98 per cento per gli immobili ad uso produttivo, quelli che sono classificati nel gruppo catastale D, con esclusione di D10 che sono i fabbricati rurali per cui vige l'esenzione dall'imposta. L'1,06 per cento per i pannelli fotovoltaici e lo 0,6 per le aree fabbricabili. Lo 0,98 per cento per gli altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie. Nel caso in cui l'abitazione sia concessa in comodato d'uso gratuito a parenti diretti, si applica una riduzione del 50 per cento.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e il parere favorevole del Revisore dei Conti, propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2021, le aliquote IMU applicate nell'anno 2020 con le relative detrazioni, dando atto che le predette aliquote avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno 2021.

Terminata la introduzione del punto si apre la discussione.

Per i diversi interventi succedutisi nel corso della discussione del presente punto all'ordine del giorno si fa espresso rinvio all'allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta riguardante la trattazione dell'argomento in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Terminata la discussione del punto il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l'introduzione del punto all'o.d.g.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 26.04.2021, è stato licenziato dalla prima Commissione consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 03 voti favorevoli e n. 02 astenuti, giusta verbale in atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti con collegamento in modalità telematica (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 17 su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 17
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 12
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 5 (Conss. Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	/

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto “*Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021. - CONFERMA IMU ANNO 2020 -*”.

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti con collegamento in modalità telematica (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 17 su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 17
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 12
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 5 (Conss. Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	/

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A conclusione della trattazione e votazione dell’argomento in oggetto la Consigliera Zaccheo propone di sospendere la seduta per 10 (dieci) minuti.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di sospensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti con collegamento in modalità telematica (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 17 su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 17
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 17 UNANIMITA'
<i>Consiglieri Contrari</i>	/
<i>Consiglieri Astenuti</i>	/

APPROVA ALL'UNANIMITA'

La proposta di sospensione della seduta per dieci minuti a partire dalle ore 14,55.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 24/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **24/05/2021**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/04/2021**;

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **24/05/2021**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **24/05/2021**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Chiara G. Pascali
